

## ACCORDO

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta in duplice esemplare

## TRA

**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo**  
con sede in Passaggio Canonici Lateranensi, 1 - Bergamo  
P. I./C.F. 02631830169 - Codice Fiscale 80021430162  
nella persona del Consigliere Segretario - Referente GdL Formazione, Arch. ARIANNA FORESTI

## E

**GAMeC**  
Associazione per la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo - Onlus  
con sede a BERGAMO, in VIA SAN TOMASO, 53  
P. I. 02711040168  
nella persona del Direttore Operativo, Dott. ALESSANDRO MONTEL

## PREMESSO

che l'Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo intende realizzare e quindi promuovere tra i propri iscritti una convenzione che permetta loro di godere di facilitazioni e benefici;

che la GAMeC è interessata ad offrire agevolazioni agli iscritti all'Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo ed è interessata a promuovere le sue iniziative tramite i canali promozionali dell'Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Obblighi di GAMeC

GAMeC riconoscerà a tutti gli iscritti all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo i seguenti benefit:

- biglietto di ingresso ridotto alle mostre temporanee, previa presentazione del tesserino di iscrizione all'Ordine presso la biglietteria del Museo;
- sconto del 20% sulla quota di iscrizione ad alcune attività promosse dal Museo (es. corsi e laboratori);
- sconto sull'acquisto dei cataloghi GAMeC pari al 20% del prezzo di copertina
- sconto del 10% su tutti gli altri libri acquistati all'interno del bookshop

*Alle*

**Art. 2 - Altre convenzioni**

GAMeC è libera di stringere accordi o particolari convenzioni con altri soggetti al fine di favorire la promozione delle proprie iniziative.

**Art. 3 - Obblighi di Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo**

Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo si impegna a promuovere tra i propri iscritti la conoscenza della convenzione in essere e delle attività della GAMeC tramite i canali dedicati (newsletter e sito ufficiale).

**Art. 4 - Responsabilità**

Entrambe le parti sono esonerate da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei propri servizi per cause indipendenti dalla loro volontà.

**Art. 5 - Diritto di recesso**

Entrambe le parti si riservano il diritto di recesso unilaterale dal presente accordo in tutti i casi in cui, per eventi sopravvenuti, si determinasse a insindacabile giudizio di una delle due parti una situazione di incompatibilità tale da non consentire il mantenimento dell'accordo.

**Art. 6 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e viene tacitamente rinnovato di anno in anno alla sua scadenza, tranne che non venga inoltrata disdetta per iscritto in qualsiasi momento dell'anno con un preavviso di un mese e fatti salvi i diritti in corso sino alla scadenza pattuita.

**Art. 7 - Riservatezza**

7.1 Le informazioni di cui le parti verranno a conoscenza per la conclusione e l'esecuzione del presente accordo saranno considerate strettamente confidenziali, e non potranno essere utilizzate per altri scopi che quelli previsti dall'accordo.

7.2 La riservatezza sulle informazioni acquisite per l'esecuzione del presente accordo rimarrà valida anche dopo lo scioglimento dello stesso, per un periodo di sei mesi.

**Art. 8 - Risoluzione del contratto**

Le parti si riservano il diritto di risolvere immediatamente il presente accordo con semplice comunicazione scritta da presentare all'altra parte, secondo quanto disposto ex art. 1456 c.c., qualora una delle parti non si attenesse agli obblighi stabiliti dal presente accordo.

**Art. 9 - Diritto applicabile e controversie**

9.1 Il presente accordo è regolato dal diritto italiano;

9.2 Ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione nonché la risoluzione del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo.

**Art. 10 - Disposizioni diverse**

10.1 La nullità di una o più clausole del presente accordo non comporta la nullità automatica delle altre clausole;

10.2 La rinuncia di una ovvero di entrambe le parti a esercitare i diritti derivanti da una o più disposizioni contenute nel presente accordo, non comporta la rinuncia definitiva ad esercitare tali diritti in caso di loro futura inosservanza e/o violazione;

10.3 Questo accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo, orale o scritto, concluso fra le parti ed avente il medesimo oggetto. Ogni rinuncia o modifica di una qualsiasi disposizione dell'accordo dovrà essere oggetto di un previo accordo scritto fra le parti;

10.4 Ai fini del presente accordo, le parti dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi legali così come indicate nella presente scrittura privata. Tutte le comunicazioni e notifiche dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente indirizzate presso tali domicili a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Bergamo, venerdì 19 dicembre 2014

Dott. Alessandro Montel  
Direttore Operativo GAMeC



Arch. Arianna Foresti  
Consigliere Segretario  
Referente GdL Formazione

